

REACH: prepararsi, ma senza affanni

Il REACH prevede numerosi nuovi obblighi, ma non bisogna farsi prendere dal panico

Riccardo Calzavara

Tutti i fertilizzanti sono sostanze o preparati e quindi ricadono pienamente nelle prescrizioni del REACH e ne sarà quindi necessaria la registrazione.

Sebbene il relativo regolamento sia entrato in vigore il 1° giugno 2007, per ora non sono richiesti adempimenti, salvo che alcune piccole modifiche alle schede di sicurezza.

Il primo anno è infatti dedicato essenzialmente all'insediamento dell'ECHA (European Chemicals Agency), la nuova agenzia, con sede ad Helsinki, che si occuperà delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per tutta l'Unione Europea.

Tra l'altro, l'ECHA provvederà a preparare la modulistica per le registrazioni e le pre-registrazioni, che non potranno essere effettuate prima del 1° giugno 2008, o per chi metta in produzione sostanze nuove.

Non essendo ancora disponibili tali moduli, e non essendo quindi chiaro esattamente cosa si dovrà fare, è del tutto ingiustificato l'affanno che si registra in molti settori, compreso quello dei fertilizzanti. Va anche ricordato che vi sono



delle esenzioni ed è previsto un regime transitorio per la gran parte delle sostanze già presenti sul mercato e in particolare per tutte quelle che sono comprese nell'inventario europeo, il cosiddetto EINECS. Per la quasi totalità delle sostanze impiegate nei fertilizzanti non scattano quindi ancora obblighi specifici.

Per ora è opportuno solo che le diverse figure coinvolte si preparino per le pre-registrazioni, che dovranno essere trasmesse all'ECHA tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Successivamente si avvierà una fase di controllo di completezza e di scambio di informazioni che dovrebbe favorire le registrazioni, limitandone grandemente gli oneri.

Che fare?

Molti punti dell'applicazione della normativa devono essere ancora definiti. Per esempio

non è chiaro se gli agricoltori siano da considerarsi "utilizzatori a valle" o "consumatori". È quindi opportuno limitarsi alla preparazione, svolgendo solo le attività certamente utili.

Seguendo le indicazioni della stessa ECHA, suggeriamo quindi di:

- 1) Identificare, nell'ambito aziendale, chi sarà responsabile per il rispetto della normativa REACH.
- 2) Elaborare un inventario di tutte le sostanze (anche presenti nei preparati) che sono importate, distribuite e/o manipolate, individuando la classe di quantità trattata e i fornitori.
- 3) Controllare se le sostanze o utilizzazioni inventariate sono esentate da uno o più elementi di REACH.
- 4) Identificare *per ciascuna sostanza* qual è il proprio ruolo nell'ambito di REACH (si vedano le definizioni):
 - fabbricante
 - importatore
 - distributore
 - utilizzatore a valle.

Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, ne daremo notizia su queste pagine. (calzavara@arvan.it) ▲

Le definizioni del REACH

Riportiamo di seguito alcune definizioni di base, tratte dal Regolamento CE 1907/2006 (in corsivo i nostri commenti), di particolare interesse per i fertilizzanti.

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato (*per esempio lo zolfo, l'urea, il nitrato potassico, il ferro chelato con DTPA, ecc.*).

Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (*per esempio un concime composto NPK, una miscela fluida di microelementi, ecc.*).

Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (*praticamente nessun fertilizzante rientra in questa definizione*).

Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità (*quindi il produttore di urea, ma non il produttore di un preparato; va notato che la definizione è diversa da quella del regolamento 2003/2003 e del D.Lgs. 217/2006*).

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione (*ovvero l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; il passaggio da un paese all'altro dell'Unione Europea non è importazione, ma scambio*).

Immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nel

l'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. (*quindi è utilizzatore a valle, per esempio, chi mescola più fertilizzanti per fare miscele o complessi, chi solubilizza materie prime per ottenere concimi liquidi, chi confeziona prodotti sfusi o riconfeziona in contenitori diversi, ecc. Probabilmente, anche se non è chiaro, l'agricoltore non è da ritenersi utilizzatore a valle*).

Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi (*per esempio il commerciante al dettaglio, il grossista, la cooperativa, ecc.*).

Fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato.

Destinatario di una sostanza o di un preparato: un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o un preparato.

Sostanza presente in natura: una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo (*per esempio il nitrato del Cile, il guano, la marna, ecc. Anche il cloruro di potassio può rientrare in molti casi in questa definizione*).

Le esclusioni dal REACH

Tra le altre, sono esenti dall'obbligo di registrazione (art. 2, par. 7, lettera b e allegato V):

- Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'esposizione di un'altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale (*quindi le sostanze che risultano dai processi di fermentazione dei letami o dal compostaggio*).
- Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.
- Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, a con-

dizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla base di questa esenzione (*quindi tutti i concimi in soluzione, purché i componenti siano registrati per questo uso*).

- I minerali presenti in natura, se non sono chimicamente modificati (*per esempio la marna, la dolomia, ecc.*).
- Altre sostanze presenti in natura se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE (*per esempio le torbe, il guano, ecc.*).